

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 4 del 20 febbraio 2021

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";


Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,



Il Presidente

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID:22118507|20/02/2021|SAN agli atti della Segreteria Generale, nella quale, si riferisce che *“Dall'analisi dei dati, alla data del giorno 19/2/2021 si evidenzia una sostanziale stazionarietà dei principali indicatori della Provincia di Ancona e considerato che l'intervento di mitigazione adottato con l'Ordinanza n. 3 del 16/2/2021 richiede più tempo per mostrare efficacia, si ritiene che lo stesso possa essere prorogato per un'altra settimana.”*

Ritenuto necessario, alla luce dei dati sopra riportati, in forza del principio di precauzione, estendere la durata di efficacia della citata Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio nei territori interessati;

Considerato che la Regione Marche svolge un continuo monitoraggio della situazione epidemiologica e che è disponibile con i singoli Comuni a valutare specifiche misure di mitigazione della diffusione di COVID-19;

Sentito il Ministro della Salute;

Sentito il Prefetto della Provincia di Ancona;

Sentiti i Sindaci dei Comuni maggiormente colpiti della Provincia di Ancona;



Protocollo in Arrivo COMUNE DI MONTELUPONE Prot.0002588-20/02/2021-F552-PG-0030-00100001-A 0018-0011-00




ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, l'efficacia dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021 è prorogata fino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2021.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 20 febbraio 2021

Il Presidente
Francesco Acquaroli



Protocollo in Arrivo COMUNE DI MONTELUPONE Prot.0002588-20/02/2021-F552-PG-0030-00100001-A 0018-0011-00

